

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Istruttore dr.ssa Paola Cavarero
in funzione di Giudice Unico

ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello iscritta al n. 1529/2021 R.G., promossa da:

elettivamente domiciliata in Torino, Corso
Luigi Einaudi n. 41, presso l'Avv. Daniele Beneventi, che la rappresenta e difende nel presente
giudizio, come da procura in atti

nei confronti di

IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. (c.f. _____) in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, domiciliata in _____

come da procura in atti

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 199/2021 del Giudice di Pace di Ivrea, depositata in data
25.03.2021

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante: come da atto di appello

Per parte appellata: come da comparsa di costituzione in appello

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

I. La sig.ra _____ impugnava la sentenza n. 199/2021 del Giudice di Pace di Ivrea di parziale
accoglimento della domanda volta a ottenere la restituzione dei costi relativi al contratto di
finanziamento del 12.03.2012, estinto in via anticipata dall'appellante.

Parte appellante censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 125 *sexies* T.U.B., dell'art. 35 comma 2 cod. consumo,
dell'art. 1341 c.c., nonché contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo della

controversia;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 16 paragrafo 1 Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella causa c.d. *Lexitor* del 11.09.2019 (C-383/18), nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Parte appellata si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le deduzioni avversarie e formulando appello incidentale, adducendo le seguenti motivazioni:

1) errata interpretazione ed applicazione dell'art. 22, comma 15 *quater* d.l. n. 179/2012 con riguardo al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Banca formulata in primo grado con riguardo alla pretesa di restituzione del premio assicurativo;

2) errata applicazione dell'art. 125 *sexies* TUB con riguardo al criterio di calcolo per la restituzione dei costi correlati al finanziamento estinto in via anticipata.

II. I motivi di appello principale, da trattare congiuntamente, meritano accoglimento.

Con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 11.09.2019, causa C-383/18 (*breviter* *Lexitor*) ha perso rilevanza la distinzione, previamente riconosciuta dalla giurisprudenza, tra costi c.d. *up front*, correlati ad adempimenti preliminari all'erogazione del finanziamento (dunque – esaurita integralmente l'attività che giustifica l'erogazione al momento dell'esercizio da parte del cliente del diritto di estinzione anticipata del rapporto – non passibili di restituzione), e costi c.d. *recurring*, che maturano nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (passibili di restituzione), in quanto la Corte di Giustizia ha ritenuto che “*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Pare opportuno riportare i passaggi salienti della sentenza, con cui la Corte di Giustizia ha argomentato la propria decisione: “*l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto [...] limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.*” (paragrafi 31 e 32 sentenza cit.).

Secondo i menzionati principi interpretativi, quindi, la normativa europea impone la restituzione –

secondo un criterio proporzionale – di ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, indipendentemente dalla qualificazione del costo quale *up front* o *recurring*.

L'art. 125 *sexies* cit., che costituisce fedele trasposizione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, deve interpretarsi in conformità ai principi ermeneutici sanciti dalla Corte di Giustizia, le cui decisioni, sotto il profilo dell'interpretazione data al diritto dell'Unione Europea, sono fonti del diritto sovranazionale, vincolanti per il giudice nazionale *ex artt.* 117 Cost. e 4 par. 3 Trattato UE (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 21.03.2020).

Non paiono sul punto condivisibili le censure mosse da parte appellata, atteso che:

- la differenza tra ordinamento polacco e ordinamento italiano è irrilevante ai fini che ci occupano, trattandosi di interpretazione del diritto dell'Unione Europea, recepito nell'ordinamento interno, vincolante per gli Stati membri a prescindere dalle peculiarità del diritto nazionale;
- a nulla rileva il fatto che la direttiva 2008/48/CE non sia *self executing*, atteso che la stessa è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l'art. 125-*sexies* TUB, ed è pertanto l'applicazione della disposizione da ultimo menzionata, interpretata alla luce del diritto europeo, che fonda l'accoglimento della pretesa di parte appellante (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 21.03.2020: “è vero che una direttiva “non può creare obblighi a carico di un singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti” (Corte giustizia 5.10.2004, nelle cause riunite C-397/01 C-403/01, Pfeiffer et al.); nondimeno la dir. 2008/48/CE è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l'art. 125-*sexies* TUB, a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali”);
- con riguardo alla contestazione relativa alla efficacia retroattiva della sentenza in esame, pare sufficiente precisare che potere di limitare nel tempo l'efficacia di una decisione compete alla stessa Corte di Giustizia che nella specie non ha ritenuto di esercitarlo;
- non pare condivisibile la decisione del collegio di coordinamento ABF n. 21676 del 15 ottobre 2021, invocata da parte appellata, che interpreta l'art. 125 *sexies* cit. alla luce delle novità introdotte dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106. Secondo il Collegio, il regime transitorio di cui all'art. 11-*octies*, comma 2 d.l. cit., a mente del quale “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 *sexies* [...] e le norme secondarie [...] vigenti alla data della sottoscrizione dei

contratti”, sarebbe indicativo del fatto che “*i principi affermati dalla sentenza Lexitor non possano essere estesi tout court anche ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021*”; trattasi di approdo interpretativo non condivisibile, posto che l’art. 11-*octies* cit. si è limitato a ribadire l’applicabilità per i contratti sottoscritti in data antecedente al 25.07.2021 della normativa vigente all’epoca della sottoscrizione e dunque dell’art. 125 *sexies* cit. nella previgente formulazione, come interpretato – tenuto conto del dovere di interpretazione conforme, possibile nella specie in considerazione del tenore letterale della disposizione in esame (cfr. Corte Costituzionale n. 170/1984 – caso *Granital*) – proprio alla luce dei principi espressi dalla sentenza *Lexitor*.

Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello merita accoglimento indipendentemente dalla natura *up front* o *recurring* dei costi di cui alla lett. B) del contratto in esame.

In ogni caso, anche a prescindere dai principi interpretativi espressi in ambito europeo, la molteplicità degli adempimenti previsti alla lett. B) del prospetto economico in atti (che include sia commissioni di attivazione che costi correlati ai “*rischi relativi alle ipotesi di rifiuto o di ritardo dell’amministrazione nell’effettuare le trattenute*”), senza ripartizione delle quote relative alle varie commissioni tra quelle preliminari alla conclusione del contratto e quelle soggette a maturazione nel tempo, avrebbe determinato la riconducibilità della clausola in esame, in via interpretativa ed in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2 d.lgs. 206/2005, alla categoria c.d. *recurring* (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 6167/2014 e Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 10003 del 11 novembre 2016). In altri termini, l’opacità della clausola determina l’applicazione del trattamento più favorevole al consumatore, con la conseguente qualificazione come “*recurring*” di tutte le voci indicate *sub* lett. b) del contratto in esame.

Tanto chiarito, parte appellata argomenta il rigetto della pretesa restitutoria invocando l’applicazione dell’art. 3.1 del contratto di finanziamento, in base al quale: “*in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati alle lettere A), B), F), G) e le spese di gestione documentale del prospetto economico non saranno rimborsabili come pure quelli esposti di cui al punto 12*”.

Le conclusioni sul punto rassegnate da parte appellata non meritano condivisione, atteso che il diritto alla riduzione dei costi correlati al finanziamento non può essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale in contrasto con il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti. L’art. 125 *sexies* TUB, come innanzi interpretato, prevede la restituzione di tutti i costi correlati al finanziamento ed è espressamente derogabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1 TUB, solo in senso più favorevole al cliente. La rilevata nullità della clausola contrattuale di cui al n. 3.1 (questione sottoposta al contraddittorio delle parti) determina l’accoglimento dell’impugnazione attorea.

III. I motivi di appello incidentale sono infondati e non meritano accoglimento.

Il primo motivo d'appello incidentale verte sulla carenza di legittimazione passiva della Banca rispetto al rimborso dei premi assicurativi non goduti.

Di là del fatto che trattasi più propriamente di difetto di titolarità passiva del rapporto (cfr. Cass. SU n. 2951/2016), l'eccezione in esame non merita accoglimento, atteso che, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, *“obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante)”* (Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 10003 del 11 novembre 2016).

Sul punto, bisogna considerare che l'art. 125 *sexies* TUB prevede il diritto del consumatore a una riduzione del costo complessivo del credito quando esercita la facoltà di estinzione anticipata del rapporto. Tale riduzione si esercita deducendo l'ammontare di interessi e oneri non ancora maturati dal debito residuo, versando al finanziatore la differenza. Trattasi di semplificazione procedurale volta ad agevolare il consumatore nelle pratiche di estinzione del rapporto di credito. Seguendo la prospettazione di parte appellata si imporrebbe al consumatore di formulare distinte pretese nei confronti della Banca, con riguardo ai costi dalla stessa definitivamente trattenuti, e della compagnia di assicurazione, con riguardo alle somme – pur se versate dal consumatore alla Banca – riconducibili al rapporto di assicurazione, così tradendo la *ratio* di semplificazione sottesa alla normativa in esame.

Peraltro, come condivisibilmente affermato dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 6167 del 22 settembre 2014, *“La prassi di versare il premio assicurativo in una unica soluzione anticipata è invalsa per garantire il finanziatore, che è il beneficiario, formale o, comunque, sostanziale, della copertura assicurativa, contro l'eventualità del mancato pagamento dei premi da parte del finanziato assicurato, posto che in tal caso l'efficacia del contratto di assicurazione sarebbe sospesa ex lege ex art. 1901 c.c., vanificando lo scopo per cui il contratto stesso è stato concluso. Per evitare simile eventualità, la prassi prevede che il premio unico sia normalmente corrisposto all'assicuratore dal finanziatore che aggiunge al capitale prestato la somma corrispondente all'ammontare del premio unico e pertanto calcola tale ulteriore finanziamento nell'ammontare delle rate di ammortamento. Pertanto, se il versamento anticipato tutela soprattutto, anche se non solo, l'interesse del finanziatore si deve osservare che l'onere assunto dagli associati ABI a farsi carico di anticipare al cliente il rimborso della quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell'intero premio assicurativo effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente. [..]”*.

Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello incidentale.

Il secondo motivo di appello incidentale concerne il criterio di calcolo dell'importo oggetto di restituzione, contestando la Banca l'applicazione del criterio *pro rata temporis* di cui alla sentenza impugnata ed invocando l'applicazione del criterio proporzionale di ammortamento.

A questo proposito si osserva che nel par. 24 della sentenza *Lexitor* vi è un riferimento al criterio della proporzionalità lineare, già previamente riconosciuto nell'ordinamento interno (cfr. decisione ABF - Collegio di Milano n. 9219 del 18.12.2015) e condivisibile per i seguenti motivi:

- trattasi di costi non strettamente correlati al piano di ammortamento pattuito;
- l'applicazione del criterio *pro rata temporis*, in mancanza di un chiaro criterio normativo (carente nella disciplina applicabile alla fattispecie in esame) e considerate le esigenze di semplificazione procedurale e protezione del consumatore sottese alla normativa richiamata, pare preferibile;
- la nuova disciplina dell'art. 125 *sexies*, comma 2 TUB, introdotta dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, presenta certamente un contenuto innovativo; deve escludersi, richiamata la disciplina transitoria di cui al menzionato secondo comma dell'art. 11-*octies*, l'applicazione nella fattispecie in esame.

Non pare peraltro condivisibile l'argomentazione di parte convenuta relativa alla riconducibilità dei costi in esame all'equo indennizzo di cui al secondo comma dell'art. 125 *sexies* cit., posto che testualmente la norma in esame riferisce detto indennizzo ad "*eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito*": nella specie non vi è allegazione circa la riferibilità – diretta e specifica – del costo al rimborso anticipato, con conseguente rigetto della relativa eccezione.

Con riguardo poi alla clausola contrattuale di cui all'art. 3.1 del contratto di finanziamento, che non circoscrive il diritto in esame ai costi – adeguatamente giustificati – direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, reca una disciplina più sfavorevole al consumatore rispetto a quella prevista dall'art. 125 *sexies* cit. Posso pertanto sul punto richiamarsi le considerazioni svolte in precedenza circa la nullità della clausola in esame ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 *sexies* e 127, comma 1 TUB.

Alla luce delle considerazioni svolte deve adottarsi – quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi correlati al finanziamento estinto in via anticipata – il criterio della proporzionalità lineare, correttamente applicato dal Giudice di prime cure.

Svolgendo il relativo calcolo con riguardo ai costi di cui alla lett. B) del contratto di finanziamento, in accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra IBL Banca deve essere condannata alla restituzione dell'ulteriore importo di euro 546,70 ($924,00 / 120 * 71$). Si conferma per il resto la sentenza impugnata.

IV. Con riguardo alle spese di lite (tenuto conto della parziale riforma della sentenza impugnata e della domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio formulata in atti, occorre operare una valutazione dell'esito complessivo della controversia), la oggettiva novità delle questioni trattate e la sussistenza di un contrasto interpretativo in materia giustifica la compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%, con conseguente condanna, in applicazione del principio di soccombenza, della Banca IBL al versamento in favore della sig.ra _____ del residuo 50% delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la complessità delle questioni trattate e il pregio dell'attività difensiva svolta (il difensore dell'attrice ha invero correttamente ricostruito la vicenda sia da un punto di vista fattuale che normativo e giurisprudenziale), assente la fase istruttoria. Ne consegue la condanna della IBL Banca al versamento a detto titolo in favore della sig.ra _____ dell'importo di euro 1.245,00 (870,00 + 1.620,00 / 2) a titolo di compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori ed euro 189,50 per esborsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 1529/2021 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:

- accoglie l'appello proposto da _____ e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 199/2021, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 18.02.2021 e pubblicata in data 25.03.2021, condanna IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. alla restituzione, in favore di _____ della ulteriore somma di euro 546,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
 - rigetta l'appello incidentale;
 - dispone la compensazione parziale delle spese di lite maturate in entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%;
 - condanna IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. a rimborsare ad _____ il residuo 50% delle spese di lite maturate in entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidate in euro 1.245,00 per compensi professionali, 189,50 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e successive occorrenze di registrazione e notificazione.
- Così deciso in Ivrea, in data 07.12.2021

IL GIUDICE
(*dott.ssa Paola Cavarero*)